

BOETT, VALENTINA GIUSEPPINA CAPUTO, MONICA  
VITTORIO BARAZZOTTO, ENRICA BARICCO, ANTONIO  
ALTEMANO, ANDREA APPIANO, FRANCESCO BALOCCO,  
SERGIO CHIAMPARINO, SILVANA ACCOSSATO, PAOLO

*nei confronti di*

dell'Avvocatura Regionale in Torino, piazza Castello, 153;  
Scollo e Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso gli uffici  
regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna  
REGIONE PIEMONTE, in persona del presidente della giunta

*contro*

medesimo in Torino, Via Grassi, 9;  
Alessandro Careta, con domicilio eletto presso lo studio del  
BORGARELLO PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto  
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2014, proposto da:

SENTENZA

ha pronunciato la presente

(Sezione Prima)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A



N. 357/15 REG.PROV.COLL.  
N. 00838/2014 REG.RIC.

- della proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni regionali del Piemonte svoltesi il 25.5.2014;

- del verbale di ammissione della lista regionale "Chiamparino Presidente" dell'ufficio elettorale centrale regionale del Piemonte

***per l'annullamento***

della medesima in Torino, largo Migliara, 16;

dall'avv. Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso lo studio UBEZIO PIERLUIGI, CACICI CLARISSA, rappresentati e difesi MASSIMILIANO, MINA LUCETTA, MORO ALBERTO, STEFANIA, MASTRODICASA FABIANA, BUCCI MORELLO LORENZA, RIVOIRA EMANUELE, ZICARELLI

*ad opponendum:*

***e con l'intervento di***

Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;

Dentico, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Marco Briccarello e Serena GIOVANNI MARIA FERRARIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti DANIELE VALLE, GILBERTO PICCHETTO FRATTIN, RESCHIGNA, DOMENICO ROSSI, ELVIO ROSTAGNO, GIOVANNA PENTENERO, DOMENICO RAVETTI, ALDO ANGELO MOTTA, DOMENICO VALTER OTTRIA, GIACCONE, MARCO GRIMALDI, GABRIELE MOLINARI, FERRERO, RAFFAELE GALLO, DAVIDE GARIGLIO, MARIO AUGUSTO FERRARI, ANTONIO FERRENTINO, GIORGIO CERUTTI, NADIA CONTICELLI, GIOVANNI CORGNATI,

presso la Corte d'Appello di Torino del 26.4.2014;  
 - dei verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "PD  
 Chiamparino Presidente" e "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso)  
 redatti dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di  
 Torino;  
 - del verbale di ammissione della lista provinciale denominata "PD  
 Chiamparino per il Piemonte" redatto dall'ufficio centrale  
 circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo;  
 - di ogni atto presupposto connesso e consequenziale.  
 Visti il ricorso principale e i relativi allegati;  
 Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;  
 Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, di  
 Sergio Chiamparino, di Giorgio Ferrero, di Accossato Silvana e  
 litisconsorti;  
 Visto il ricorso incidentale proposto da Francesco Vercelli,  
 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Borasio del Foro di Torino,  
 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino,  
 al corso Leone n. 91/A;  
 Visto il ricorso incidentale proposto da Passarelli Onorato, Trigila  
 Sebastiana e Giovine Sabrina Margherita, rappresentati e difesi  
 dall'avv. Sara Franchino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio  
 della medesima in Torino, alla via Cibrario, n.6;  
 Visti l'atto di intervento *ad opponendum* di Morello Lorenza e Rivoira  
 Emanuele;

1. Con ricorso depositato il 10 luglio 2014, Patrizia Borgarello, agendo in proprio e in qualità di cittadina eletttrice ai sensi dell'art. 23 del codice del processo amministrativo, ha impugnato "la proclamazione degli eletti" conseguente alle elezioni amministrative regionali del Piemonte svoltesi il 25 maggio 2014 e ne ha chiesto l'annullamento unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, il verbale di ammissione della lista regionale denominata "Chiamparino Presidente" redatto dall'ufficio centrale regionale del Piemonte presso la Corte di Appello di Torino, i verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "PD Chiamparino Presidente" e "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) redatti dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, e il verbale di

#### FATTO

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di Zicarelli Stefania, Mastrodicasa Fabiana, Bucci Vito Massimiliano, Mina Lucetta, Moro Alberto, Ubezio Pierluigi e Cacci Clarissa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Alberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Caretta per la ricorrente principale, gli avv. Borasio e Franchino per i ricorrenti incidentali, l'avv. Scollo per la Regione Piemonte, l'avv. Barosio per Accossato e litisconsorti e l'avv. Molinar Min per gli interventori *ad opponendum*.

ammmissione della lista provinciale denominata "PD Chiamparino per zi Piemonte" redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo.

1.1. La ricorrente, premesso di aver appreso da indiscrezioni giornalistiche della possibilità che le liste della coalizione vincente del presidente Sergio Chiamparino potessero essere viziate da gravi irregolarità, ha esposto di aver esercitato l'accesso agli atti della procedura elettorale e di avere constatato, in effetti, la presenza di gravi irregolarità formali e sostanziali afferenti sia alla lista maggioritaria del candidato presidente sia ad alcune liste proporzionali ad essa collegate.

1.2. Ha esposto che il numero di sottoscrizioni di cittadini elettori allegate alle liste in questione, una volta depurato da quelle invalide (perché false o perché irregolarmente o falsamente autenticate), non integrerebbe il numero minimo richiesto dalla legge ai fini della valida presentazione delle liste medesime.

2. Attraverso cinque motivi di ricorso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure.

2.1. *Invalida delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori perché effettuate da autenticatori in conflitto di interesse in quanto candidati nelle medesime liste*: ha esposto la ricorrente che "centinaia" di firme di cittadini sottoscrittori allegate alla lista maggioritaria denominata "Chiamparino Presidente" sono state autenticate da soggetti candidati nella medesima lista, i quali avrebbero utilizzato a tal fine le proprie qualifiche, a seconda dei casi, di consigliere comunale, o di vice presidente di circoscrizione, o

di presidente di circoscrizione o di consigliere provinciale; tale circostanza, secondo la ricorrente, configurerebbe una situazione di conflitto di interessi e integrerebbe gli estremi del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., dal momento che le sottoscrizioni sarebbero state autenticate da soggetti privi del requisito della terzietà proprio dell'ufficiale certificatore al fine di trarne un indebito vantaggio politico e patrimoniale; pertanto, tutti i moduli di raccolta delle sottoscrizioni della lista maggioritaria denominata "Chiampartino Presidente" in cui compare come pubblico ufficiale certificatore un candidato della stessa lista (e segnatamente quelli rubricati con i nn. 4-7, 11, 104-109) sarebbero invalidi; analogo vizio inficerebbe alcuni atti separati della lista provinciale di Torino denominata "Partito Democratico" e alcuni atti separati della lista provinciale di Torino denominata "Chiampartino per il Piemonte".

2.2. Irregolarità delle autentiche dei moduli delle firme dei sottoscrittori per gravi vizi di forma nonché assenza dei requisiti essenziali: ha osservato la ricorrente che numerosi atti di raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste sarebbero stati autenticati in assenza dei necessari requisiti di forma di cui all'art. 21 del DPR n. 445/2000; in particolare, gli atti separati della lista "Chiampartino Presidente" presenterebbero, a seconda dei casi, le seguenti irregolarità: in alcuni casi non sarebbero indicate le generalità e/o la qualifica dell'autenticatore; in altri non risulterebbe apposto il timbro dell'ente di appartenenza dell'autenticatore; in altri ancora la firma dell'autenticatore non sarebbe leggibile; in un singolo caso, tra i

presentatori della lista vi sarebbe un soggetto non identificato; anche gli atti separati della lista provinciale di Cuneo del Partito Democratico presenterebbero a loro volta alcune irregolarità, dal momento che in alcuni casi il soggetto autenticatore non sarebbe identificabile, mentre in altri non sarebbero indicate le modalità di identificazione di taluni sottoscrittori.

2.3. *Presunte falsità materiali e ideologiche delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori:* ha osservato la ricorrente che le modalità di raccolta delle sottoscrizioni presenterebbero gravi anomalie e aspetti "fortemente dubbi", tali da indurre il sospetto che numerose sottoscrizioni e numerose autenticazioni siano in realtà false; ha esposto che tali profili sarebbero stati sottoposti presto all'esame dell'autorità penale, e per tale motivo ha chiesto la concessione di un termine per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, in attesa della conclusione degli accertamenti che sarebbero stati compiuti in sede penale; a fondamento del "fumus" dei propri sospetti, la ricorrente si è soffermata su alcuni episodi a suo dire particolarmente anomali che avrebbero caratterizzato l'attività di raccolta delle firme dei presentatori di lista, sia in relazione alla lista regionale sia in relazione alle liste provinciali in contestazione; in particolare:

- alcuni autenticatori si sarebbero dedicati nell'arco di quattro giorni ad un'attività di raccolta delle firme "prodigiosa", autenticando centinaia di firme e garantendo la propria contemporanea presenza di diversi luoghi del Piemonte; a titolo di "esempio", ha citato il caso del

consigliere provinciale di Torino "Pasquale Valente" il quale, nello stesso giorno (24 maggio 2014), avrebbe autenticato "almeno 329 firme" nella città di Torino, in un arco temporale di appena 12 ore ("una firma ogni due minuti senza previsione di alcuna interruzione"), e altre "23 firme" a Cossano Canavese;

- le firme apposte da alcuni cittadini a sostegno della lista provinciale di Torino del PD risulterebbero palesemente diverse da quelle che gli stessi cittadini, paradossalmente organizzati nello stesso ordine di sottoscrizione, avrebbero apposto a sostegno della lista regionale;

- in alcuni l'autenticatore ha apposto la propria dichiarazione di autentica in calce ad un modulo in cui egli stesso aveva apposto la propria firma come presentatore di lista, così dimostrando di non sapere quali soggetti avessero apposto la propria firma all'interno del modulo;

- in altri casi non vi sarebbe somiglianza tra la firma apposta da un soggetto nella qualità di autenticatore e la firma apposta dal medesimo soggetto in qualità di cittadino sottoscrittore;

- in altri casi ancora vi sarebbero "anomale e dissomiglianze" nelle firme apposte dai medesimi soggetti autenticatori, tali da ingenerare il dubbio che siano state apposte dalla stessa persona;

- in altri casi, infine, sarebbero riscontrabili veri e propri "falsi grossolani", come il caso del cittadino che ha firmato sostituendo il proprio cognome con il proprio luogo di nascita e apponendo firme dissimili su moduli diversi.

Ha rilevato la ricorrente che, allorché fosse accertata la falsità delle



sottoscrizioni e delle autentiche, gli atti di raccolta delle sottoscrizioni dovrebbero essere dichiarati nulli o in subordine annullati, con inevitabili riflessi sulla legittimità dei provvedimenti di ammissione delle liste contestate alla competizione elettorale e, in definitiva, sulla stessa legittimità di quest'ultima e dell'atto di proclamazione degli eletti.

2.4. *Irregolarità e presunte falsità della autenticazione delle firme poste sui moduli di accettazione della candidatura della lista maggioritaria "Chiamparino Presidente" tali da rendere i candidati nella lista maggioritaria inferiori al numero minimo consentito di 5: ha rilevato la ricorrente che il sospetto di tali irregolarità e falsità nascerebbe dalla constatazione che le autenticazioni in questione risulterebbero in gran parte effettuate da un consigliere di un ente locale differente da quello di residenza del candidato.*

2.5. *Irregolarità del decreto di ripartizione del numero di seggi sulle circoscrizioni provinciali e del numero di seggi della lista maggioritaria: ha osservato la ricorrente che la ripartizione dei seggi consiliari tra la quota maggioritaria (1/5) e quella proporzionale (4/5) è stata effettuata sulla base numerica di 50 consiglieri, non computando il presidente della giunta regionale, e quindi assegnando 10 consiglieri alla quota maggioritaria e 40 a quella proporzionale; secondo la ricorrente, dal momento che il presidente della giunta regionale è anch'esso un consigliere regionale, la ripartizione avrebbe dovuto essere fatta prendendo come base numerica 51 consiglieri, e quindi assegnando 41 consiglieri nel proporzionale (40,8 con arrotondamento all'unità*

superiore) e 10 nel maggioritario (10,2 con arrotondamento all'unità inferiore); secondo la ricorrente, operando il computo su 50 consiglieri soltanto, la Regione avrebbe indebitamente sottratto 1 consigliere alla quota proporzionale; ha chiesto al Tribunale di operare d'ufficio il ricalcolo dei consiglieri e la correzione del risultato elettorale, con l'annullamento dell'ultimo seggio del listino maggioritario e l'elezione di un consigliere regionale eletto sulla parte proporzionale in una delle circoscrizioni del Piemonte.

3. Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto conclusivamente: l'acquisizione degli atti del procedimento elettorale, ai sensi dell'art. 130 lettera d) c.p.a.; la concessione di un termine per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, ai sensi dell'art. 77 c.p.a.; nel merito, l'annullamento degli atti impugnati o, in subordine, la correzione del risultato elettorale con la sostituzione ai candidati illegittimamente eletti di quelli che avrebbero avuto diritto di esserlo.

4. Con decreto n. 285/14 del 10 luglio 2014, il presidente del TAR ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 6 novembre 2014; ha designato il giudice relatore; ha ordinato alla ricorrente di provvedere entro dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alle parti di cui all'art. 130 comma 3 c.p.a., anche a mezzo fax o p.e.c.; ha ordinato alle Amministrazioni intimate, e per esse all'Avvocatura distrettuale dello Stato, il deposito degli atti impugnati.

5. La ricorrente ha provveduto in data 16 luglio 2014 a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza alla Regione Piemonte, al

presidente della giunta regionale Sergio Chiamparino e a tre consiglieri regionali.

6. In data 31 luglio 2014 si è costituita la Regione Piemonte, depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria. In particolare, la difesa regionale ha eccepito preliminarmente la tardività delle censure proposte contro la lista regionale denominata "Chiamparino Presidente", ai sensi dell'art. 130, comma 1 lett. b) c.p.a., dal momento che il ricorso è stato depositato il 10 luglio 2014, e quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della proclamazione degli eletti, avvenuta il 6 giugno 2014 per la quota dei seggi assegnati su base regionale. In relazione alle liste provinciali contestate, ha eccepito l'ammmissibilità delle censure proposte per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, dal momento che le firme contestate nel ricorso, ove anche effettivamente irregolari o false, non sarebbero numericamente sufficienti a ridurre il numero di quelle valide al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge; in subordine, ha eccepito in ogni caso l'infondatezza delle censure proposte; ha rilevato l'insussistenza e comunque l'irrelevanza della situazione di conflitto di interessi denunciata con il primo motivo, allegando a conforto alcuni precedenti giurisprudenziali; ha contestato dettagliatamente l'esistenza delle irregolarità formali denunciate con il secondo motivo; ha negato la sussistenza dei profili di falsità denunciati con il terzo e con il quarto motivo; infine, ha evidenziato la correttezza del criterio di distribuzione dei seggi adottato dalla Regione, richiamando la



normativa di settore applicabile e alcuni recenti precedenti giurisprudenziali. Ha chiesto conclusivamente al Tribunale di dichiarare l'irricevibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti la lista regionale "Chiamparino Presidente" e comunque l'inammissibilità e l'infondatezza di tutto il ricorso. Ha chiesto altresì la cancellazione di alcune frasi del ricorso ritenute offensive e caluniose.

7. Con atto depositato il 1 agosto 2014, la ricorrente ha integrato la propria costituzione mediante difensore di fiducia.

8. Successivamente, con atto portato alla notifica il 31 luglio 2014 e depositato il 1 agosto successivo, Francesco Vercelli, agendo in proprio e in qualità di cittadino elettore, ha proposto "ricorso *incidentale*" svolgendo censure e domande analoghe a quelle della ricorrente principale in ordine all'asserita falsità delle firme dei sottoscrittori e delle relative autenticazioni apposte sia alla lista maggioritaria regionale sia alla lista proporzionale per la circoscrizione provinciale di Torino del Partito Democratico; ha rilevato come ai sensi della L. 23.02.1995, n.43 i gruppi di liste provinciali debbano essere necessariamente collegati con una lista regionale, di modo che, ove la lista regionale risultasse illegittimamente ammessa alla competizione elettorale, sarebbero destinati a cadere anche tutti i gruppi di liste provinciali collegate; ha chiesto conclusivamente l'annullamento degli atti impugnati, previa istruttoria e previa concessione di un termine per la proposizione di querela di falso.

9. Analogo "ricorso *incidentale*" è stato depositato in data 6 ottobre 2014 da Onorato Passarelli, Sabrina Margherita Giovine e Sebastiana

11. I ricorrenti incidentali hanno a loro volta replicato alle eccezioni della difesa regionale sostenendo la ritualità e la tempestività dei ricorsi incidentali, e, in ogni caso, la convertibilità degli stessi in atti di intervento volontario nel processo, ammissibili nei termini di cui all'art. 45 c.p.a. senza le preclusioni temporali previste per la ideologiche e materiali ivi denunciate.

10. Con memorie depositate il 21 ottobre 2014, di analogo contenuto, la difesa regionale ha eccepito l'ammmissibilità dei due ricorsi incidentali in quanto provenienti non da soggetti "controinteressati", ma da soggetti "cointeressati" all'annullamento degli atti impugnati e che, in quanto tali, avrebbero dovuto proporre la propria impugnazione nel termine perentorio di trenta giorni dall'atto di proclamazione degli eletti; in subordine, nel merito, la difesa regionale ha contestato il fondamento di entrambi i gravami e delle falsità

il 22 settembre 2014.

Chiamparino e a tre consiglieri regionali, in date ricomprese tra il 20 e alla ricorrente principale, alla Regione Piemonte, al Presidente di falso. Tale ricorso, depositato il 6 ottobre 2014, è stato notificato e previa concessione di un termine per la proposizione della querela conclusivamente l'annullamento degli atti impugnati, previa istruttoria regionale e della lista provinciale di Torino del PD), chiedendo profili di asserita falsità delle firme e delle autenticazioni della lista Vercelli Francesco (quindi concentrando le proprie doglianze sui censure sostanzialmente analoghe a quelle del ricorrente incidentale Trigila, anch'essi in proprio e in qualità di cittadini elettori, svolgendo

proposizione del ricorso incidentale; nel merito, hanno insistito nelle proprie deduzioni e richieste, evidenziando la sempre maggiore concretezza delle questioni di falsità dedotte in atti alla luce delle più recenti cronache giornalistiche relative alle indagini penali in corso.

12. Con atto depositato il 4 novembre 2014 hanno proposto intervento *ad opponendum* ventidue consiglieri regionali in carica non evocati in giudizio dalla ricorrente principale, eccedendo nell'ordine: l'irricevibilità per tardività delle censure proposte dalla ricorrente principale nei confronti della lista regionale maggioritaria; l'inammissibilità dei due ricorsi incidentali, e comunque la loro tardività sia rispetto alle censure mosse nei confronti della lista maggioritaria sia rispetto alle censure mosse in relazione alle liste provinciali; in subordine, l'infondatezza nel merito delle censure dedotte nei confronti delle liste provinciali, ed in particolare di quelle afferenti le autentiche delle firme dei presentatori di lista; l'infondatezza anche dell'ultima censura concernente il criterio di ripartizione dei seggi del consiglio regionale. Hanno chiesto al Tribunale di voler pronunziare con sentenza parziale l'irricevibilità del ricorso principale relativamente alle censure concernenti il listino regionale nonché l'inammissibilità dei ricorsi incidentali, e di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri regionali non ancora evocati in giudizio per la trattazione, nel merito, dei profili di censura tempestivi e ammissibili.

13. Con atti depositati il 5 novembre 2014, si sono costituiti il presidente della giunta regionale Sergio Chiamparino e Giorgio

Ferrero, resistendo ai gravami principale e incidentale con difese di stile.

14. Ulteriore atto di intervento *ad opponendum* è stato depositato lo stesso 5 novembre 2014 da Lorenza Morello e Emanuele Rivoira, in propria e nella propria qualità di cittadini elettori, eccependo l'ammisibilità del ricorso principale per l'irregolarità della sua notificazione alla Regione, in quanto avvenuta a mezzo p.c.c. senza l'attestazione di conformità delle copie notificate rispetto all'originale; in subordine, l'ammisibilità del gravame principale per indeterminatazza dei vizi; l'irricevibilità dello stesso gravame per tardività in relazione alle censure proposte nei confronti della lista maggioritaria regionale; in via ancora più gradata, l'infondatezza nel merito delle censure proposte, alla luce delle stesse considerazioni svolte dalla difesa regionale.

15. In esito all'udienza pubblica del 6 novembre 2014, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la Sezione ha adottato l'ordinanza collegiale n. 1742 del 7 novembre 2014 con la quale, imprudicata ogni questione di rito e di merito, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti in consiglio regionali in carica nonché l'acquisizione presso i competenti uffici elettorali degli atti del procedimento elettorale specificamente indicati, rinviando per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 19 febbraio 2015.

16. Il 16 dicembre 2014 la difesa di Accossato e litisconsorti, intervenitori *ad opponendum*, ha depositato un'articolata memoria

difensiva nella quale ha, nell'ordine:  
 - eccetto l'irricevibilità per tardività del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, in applicazione dell'art. 129 comma 1 c.p.a.;  
 - in subordine, l'irricevibilità per tardività per ricorso principale ai sensi dell'art. 130 c.p.a. limitatamente alle censure dedotte contro il listino regionale, e l'irricevibilità/irricevibilità dei ricorsi incidentali in quanto "impropi";  
 - l'irricevibilità per carenza di interesse delle censure dedotte nei confronti della lista provinciale di Torino "PD - Chiampartino Presidente" per mancato superamento della prova di resistenza, e l'irricevibilità per mancato superamento della prova di resistenza nel merito delle censure;  
 - l'irricevibilità, nel merito, delle censure dedotte nei confronti delle altre due liste provinciali (di Torino "Chiampartino per il Piemonte" (Monviso), di Cuneo "PD - Chiampartino Presidente);  
 - l'irricevibilità delle censure dedotte con il quarto motivo del ricorso principale in relazione alle dichiarazioni di accettazione delle candidature dei candidati compresi nel listino;  
 - l'irricevibilità del quinto motivo concernente il decreto di ripartizione dei seggi;  
 - in via di ulteriore subordine, per il caso in cui il Tribunale ritenesse tempestivo il ricorso principale avverso il listino regionale, l'irricevibilità delle censure per mancato superamento della prova di resistenza e comunque la loro irricevibilità nel merito;  
 - infine, in via di estremo subordine, l'irricevibilità nel merito anche dei ricorsi incidentali.



17. In ottemperanza a quanto disposto dalla Sezione, la Presidenza della Corte di Appello di Torino ha trasmesso al Tribunale, con nota di accompagnamento del 24 dicembre 2014, copia degli atti richiesti ai punti da 1 a 4 della predetta ordinanza (in particolare gli atti di proclamazione degli eletti e i verbali di ammissione delle liste contestate), evidenziando nel contempo "l'impossibilità, invece, di trasmettere copia degli atti di cui al punto b) n. 5 della suddetta ordinanza [dichiarazioni di presentazione delle liste, dichiarazioni di accettazione delle candidature, dichiarazione di collegamento con la lista regionale] in quanto gli stessi non si trovano più nella disponibilità dell'ufficio essendo stati oggetto di sequestro penale in data 24.7.2014 da parte della Procura della Repubblica di Torino (procedimento n. 53290/14 R.N.R. – Dott.ssa Caputo – Dott. De Montis?".

18. Successivamente, in data 20 gennaio 2015, è stato depositato un ulteriore atto di intervento *ad opponendum* da parte di Stefania Zicarelli e di altri cinque cittadini elettori, dal contenuto analogo a quello già depositato il 5 novembre 2014 da Lorenza Morello e Emanuele Rivoira.

19. In prossimità della nuova udienza del merito, le difese delle parti costituite hanno depositato articolate memorie difensive, conclusive e di replica. La difesa della ricorrente principale ha documentato di aver integrato compiutamente il contraddittorio nei termini disposti dal tribunale.

20 All'udienza pubblica del 19 febbraio 2015, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata trattata dal collegio

per la decisione.  
 21. Lo stesso giorno, all'esito della camera di consiglio, è stato redatto e pubblicato il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell'art. 130 comma 7 c.p.a., a cui fa seguito, nel rispetto del termine di legge, il deposito della motivazione.

## DIRITTO

1. Il collegio ritiene di poter definire, allo stato, solo una parte delle domande e delle eccezioni complessivamente formulate dalle parti nel presente giudizio, mentre per la parte residua dovrà essere necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio in attesa della conclusione delle indagini preliminari tuttora in corso da parte della Procura della Repubblica di Torino, sia al fine di acquisire gli atti della procedura elettorale già richiesti da questo giudice ai competenti uffici elettorali ma allo stato inaccessibili perché sottoposti a sequestro penale, sia al fine di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della querela di falso dedotta dalla parte ricorrente in relazione alla consistenza numerica delle dedotte falsità e alla loro concreta idoneità ad incidere sulla validità della competizione elettorale ove mai, in applicazione della c.d. "*prova di resistenza*", il numero delle sottoscrizioni valide residue dovesse risultare inferiore a quello minimo prescritto dalla legge ai fini della valida presentazione delle liste elettorali contestate nel presente giudizio.

Con la presente sentenza verranno definite tutte le questioni preliminari sollevate dalle parti, ad eccezione di quelle afferenti all'ammissibilità e alla rilevanza della querela di falso, nonché, nel

Il numero massimo di consiglieri regionali assegnati per legge alla Regione Piemonte è pari a 50, trattandosi di regione con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti (art. 2, comma 1 L. 108/1968).

Quattro quinti di tali consiglieri sono eletti con sistema proporzionale, sulla base di liste provinciali concorrenti (art. 1 comma 2 L. n. 43/1995); la ripartizione dei seggi tra le varie circoscrizioni provinciali è effettuata secondo criteri legati in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione (art. 2 comma 2 L. n. 108/1968).

*circoscrizioni.*

## 2.1. Sul numero di consiglieri regionali e sulla ripartizione dei seggi tra le

parti nel presente giudizio.

Tali precisazioni renderanno più agevole la disamina e la soluzione delle questioni giuridiche, preliminari e di merito, introdotte dalle parti nel presente giudizio.

2. Peraltro, la complessità e, in parte, la novità delle questioni di diritto sottoposte dalle parti all'esame di questo giudice rendono opportuna una breve premessa di carattere sistematico, sia al fine di delineare, per brevi cenni, le fasi in cui si articola il procedimento elettorale per il rinnovo dei consigli regionali, sia al fine di verificare che modo, nel caso di specie, esso si sia concretamente articolato, oviamente negli stretti limiti di ciò che rileva ai fini del presente giudizio.

merito, il primo e il quinto motivo del ricorso principale, i quali, ponendo questioni svincolate dai profili attualmente sottoposti all'attenzione dell'autorità inquirente penale, appaiono già allo stato di pronta soluzione.

Un quinto dei consiglieri assegnati alla regione è invece eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti (art. 1 comma 3 L. n. 43/1995).

## *2.2. Sulle modalità di presentazione delle liste.*

La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento della lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno delle metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogà dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate (art. 1 comma 3 L. n. 43/1995)

La dichiarazione di presentazione delle liste regionali e di ciascuna lista provinciale deve essere sottoscritta da un numero minimo di elettori, e precisamente (per ciò che rileva ai fini del presente giudizio):

- da almeno 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti (art. 9 comma 2 D. Lgs. 20.12.1993 n. 533, richiamato dall'art. 1 comma 3 della L. n. 43/1995);

- da almeno 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (art. 9, comma 2 lettera d) L. n. 108/1968);

- da almeno 1.750 di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a

- a determinare la "cifra elettorale" di ciascuna lista provinciale e di (art. 15 commi da 1 a 9):

In questa prima fase gli uffici elettorali circoscrizionali provvedono

*Prima fase (dinanzi agli uffici elettorali circoscrizionali)*

comune capoluogo di ciascuna provincia.

Le fasi che interessano ai fini del presente giudizio sono quelle che fanno seguito all'ultimazione delle operazioni di scrutinio svolte dagli uffici elettorali di sezione e all'invio da parte di questi dei verbali delle operazioni di scrutinio e dei relativi allegati ai vari uffici centrali circoscrizionali, costituiti presso il tribunale nella cui giurisdizione è il autonomo atto di proclamazione degli eletti.

Tali fasi si susseguono secondo precise scanzioni procedurali e, come si vedrà, ciascuna di esse si conclude con un diverso e uffici centrali circoscrizionali.

Il procedimento elettorale successivo agli scrutini svolti da ciascuna sezione elettorale si articola sostanzialmente in tre fasi, secondo quanto prevede l'art. 15 della L. n. 108/1968: la prima fase si svolge dinanzi agli uffici centrali circoscrizionali (provinciali); la seconda presso l'ufficio centrale regionale; la terza, nuovamente, presso gli uffici centrali circoscrizionali.

2.3. *Sulle fasi del procedimento elettorale (successive allo scrutinio degli uffici elettorali di sezione).*  
 Peraltro, il numero minimo di sottoscrizioni è "dimezzato" in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni (art. 1 comma 3 ultimo periodo L. n. 43/1995).  
 1.000.000 di abitanti (art. 9, comma 2 lettera d) L. n. 108/1968).

ciascuna lista regionale, ossia il numero complessivo di voti conseguita da ciascuna di esse;

- a ripartire i seggi disponibili tra le liste provinciali secondo il sistema dei "quozienti pieni", ossia dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista per il "quoziente elettorale" (numero di voti necessari per conseguire un seggio), senza tenere conto dei "resti";

- a determinare i "resti" (voti residui) e il numero dei seggi non assegnati a livello provinciale;

- a determinare la cifra individuale di ciascun candidato e a formare la graduatoria dei candidati;

- infine, a proclamare gli eletti su base provinciale (art. 15 comma 6).

A questo punto i verbali redatti dagli uffici circoscrizionali provinciali vengono trasmessi all'ufficio centrale regionale e ha inizio la seconda fase.

*Seconda fase (dinanzi all'ufficio centrale regionale).*

In questa seconda fase l'ufficio centrale regionale, alla luce delle operazioni compiute dagli uffici provinciali circoscrizionali, provvede (art. 15 commi da 10 a 19):

- a determinare i seggi complessivamente non attribuiti a livello provinciale e ad assegnare alle varie liste provinciali i seggi mancanti in base al sistema dei "resti";

- a determinare la cifra elettorale complessiva di ciascuna lista regionale e, quindi, ad individuare la lista regionale con la più alta cifra elettorale;

- infine, a proclamare il presidente della giunta regionale e gli eletti

compresi nella lista regionale, nei limiti della quota percentuale di seggi (1/5) assegnata su base regionale con sistema maggioritario (art. 15 comma 15 n. 5).

A questo punto gli atti vengono nuovamente trasmessi agli uffici provinciali circoscrizionali e ha inizio la terza ed ultima fase.

#### *Terza fase (dinanzi agli uffici elettorali circoscrizionali).*

In quest'ultima fase gli uffici elettorali circoscrizionali provvedono ad assegnare ai singoli candidati delle varie liste provinciali i seggi assegnati a queste ultime dall'ufficio regionale centrale in base ai resti. Anche quest'ultima fase si conclude con un atto di proclamazione degli eletti (art. 15, comma 20).

#### *2.4. Nel caso di specie.*

Nel caso di specie è contestata la legittimità dell'esito della consultazione elettorale a causa dell'asserita illegittimità dei provvedimenti di ammissione di quattro liste facenti parte della coalizione vincente:

- la lista regionale "Chiampartino Presidente";
- la lista provinciale di Torino "PD - Chiampartino Presidente";
- la lista provinciale di Torino "Chiampartino per il Piemonte" (c.d. Monviso);

- la lista provinciale di Cuneo "PD - Chiampartino Presidente";

Il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle predette liste era dimezzato rispetto a quanto richiesto ordinariamente, tenuto conto del fatto che le elezioni regionali per il Piemonte del 25 maggio 2014 hanno fatto seguito, com'è noto, allo

scioglimento anticipato della legislatura.

Il numero minimo di sottoscrizioni necessarie era quindi il seguente:

- 1.750 sottoscrizioni per la presentazione delle liste regionali;
- 1.000 sottoscrizioni per la presentazione delle liste provinciali relative alla circoscrizione di Torino;
- 875 sottoscrizioni per la presentazione delle liste provinciali relative alla circoscrizione di Cuneo.

Le predette liste sono state ammesse alla competizione elettorale dai competenti uffici elettorali con i seguenti numeri di sottoscrizioni "valide":

- la lista regionale "Chiampartino Presidente" con un numero di sottoscrizioni valide di 2.292 (su 1.750 necessarie), con uno scarto positivo di 542 sottoscrizioni;
- la lista provinciale di Torino "PD - Chiampartino Presidente", con un numero di sottoscrizioni valide di 1.209 (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di 209 sottoscrizioni;
- la lista provinciale di Torino "Chiampartino per il Piemonte" (c.d. Monviso), con 1.112 sottoscrizioni valide (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di 112 sottoscrizioni;
- la lista provinciale di Cuneo "PD - Chiampartino Presidente", con 1.030 sottoscrizioni valide (su 875 necessarie), con uno scarto positivo di 155 sottoscrizioni.

Alla luce degli atti trasmessi a questo Tribunale dalla Presidenza della Corte di Appello di Torino è possibile ricostruire in che modo si siano articolate, e soprattutto concluse, le fasi del procedimento



Tale norma dispone che "I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali provinciale e regionali (...) sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione,

opponendum Accossato e litisconsorti con riferimento all'art. 129 c.p.a..  
ricorso principale formulata dalla difesa degli interventori ad  
4.1. Va esaminata prioritariamente l'eccezione di irricevibilità del  
129 c.p.a..

4. Eccezione di irricevibilità del ricorso principale per tardività ai sensi dell'art.  
interventori ad *opponendum*.

delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese della Regione e degli  
3. Fatta questa essenziale premessa, è ora possibile passare all'esame  
giugno 2014.

in base al criterio dei "resti": tali atti sono stati adottati tra il 9 e il 10  
circozionali di proclamazione degli ultimi eletti su base provinciale  
- la *terza ed ultima fase* si è conclusa con gli atti degli uffici centrali  
tale atto è stato adottato il 6 giugno 2014;

consiglieri regionali eletti su base regionale con sistema maggioritario:  
proclamazione del presidente della giunta regionale e dei dieci  
- la *seconda fase* si è conclusa con l'atto dell'ufficio centrale regionale di  
e il 6 giugno 2014;

base al criterio dei "quozienti pieni": tali atti sono stati adottati tra il 5  
circozionali di proclamazione degli eletti a livello provinciale in  
- la *prima fase* si è conclusa con gli atti degli uffici centrali  
elettorale successive alle operazioni di scrutinio:

anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati”;

4.2. Secondo la difesa degli intervenitori, dal momento che tra “i

*provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale*” rientrano non solo quelli di esclusione della propria lista ma anche quelli di ammissione di altre liste concorrenti (ove, in ipotesi, illegittimi), tali provvedimenti devono essere

impugnati a pena di decadenza nel termine indicato dal predetto art. 129, vale a dire nel termine di tre giorni decorrente dalla data della

pubblicazione dei provvedimenti di ammissione ovvero dalla data della comunicazione ove prevista. Per l'effetto, dal momento che nel caso di specie le quattro liste contestate dalla ricorrente principale

sono state ammesse alla competizione elettorale con provvedimenti pronunciati in date non indicate ma sicuramente nel mese di aprile 2014 e sono stati pubblicati sicuramente prima del 25 maggio 2014

(data di svolgimento delle elezioni), essi avrebbero dovuto essere impugnati, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quelli di pubblicazione, mentre invece il ricorso è stato proposto con atto

depositato soltanto il 10 luglio 2014, e quindi a termine di impugnazione abbondantemente scaduto. A conforto di tale tesi gli

intervenitori hanno richiamato i principi affermati dalla seconda sezione di questo TAR con sentenza 23 ottobre 2014, n. 1571.

4.3. Osserva il collegio che la censura è destituita di fondamento.

Come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 129 c.p.a., la norma in questione concerne esclusivamente gli atti del procedimento

4.5. Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione in esame va conclusivamente disattesa. Si può quindi passare ad esaminare

*proclamazione degli eletti*”:

*di proclamazione degli eletti (... ) entro il termine di trenta giorni dalla alla conclusione del procedimento elettorale, unitariamente all'impugnazione dell'atto elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto* dettato dall'art. 130 c.p.a. secondo cui “contro tutti gli atti del procedimento *diritto a partecipare alla competizione elettorale*”, vale il principio generale Per i cittadini elettori e per chiunque non deduca la lesione “*del proprio*

alle elezioni, e non da un cittadino elettore.

concerneva il caso di un ricorso proposto da un soggetto candidato La stessa sentenza di questo Tribunale richiamata dagli intervenitori non appare pertinente.

4.4. Nel caso di specie, invece, il ricorso è stato proposto da cittadini elettori, non da soggetti candidati alle elezioni, e dunque l'eccezione illegittima, di altre liste concorrenti.

ovvero dell'effetto perturbatore derivante dall'ammissione, in ipotesi *competizione elettorale*” in conseguenza dell'esclusione della propria lista elezioni, il quale deduca la lesione del proprio “*diritto a partecipare alla* però, esclusivamente, al ricorso proposto da soggetto “*candidato*” alle seconda sezione di questo Tribunale nel citato precedente), si riferisce ammissione di liste concorrenti (come giustamente ritenuto dalla di esclusione della lista di appartenenza del ricorrente sia quelli di *procedimento elettorale*”, e quindi, pur concernendo certamente sia gli atti elettorale immediatamente lesivi “*del diritto del ricorrente a partecipare al*

La formulazione letterale della norma lascerebbe intendere che il procedimento elettorale si concluda con un unico atto, finale e

“conclusione del procedimento elettorale”, e in particolare dall’atto di proclamazione degli eletti”.

L’art. 130 c.p.a. fa decorrere il termine di impugnazione dalla

5.2. Ritiene il collegio che l’eccezione non possa essere condivisa. Ilistino regionale sarebbero irricevibili per tardività. conseguenza, tutte le censure formulate nel ricorso relativamente al invece è stato depositato soltanto il 10 luglio successivo; di ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 6 luglio 2014, mentre data 6 giugno 2014, ne conseguirebbe, secondo i deducenti, che il regionale di proclamazione degli eletti è stato adottato e pubblicato in Dal momento che nel caso di specie il verbale dell’ufficio centrale

di proclamazione degli eletti (...) entro il termine di trenta giorni dalla alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto 5.1. L’art. 130 c.p.a. dispone che “(...) contro tutti gli atti del procedimento 130 c.p.a., limitatamente alle censure concernenti il listino regionale.

5. Eccezione di irricevibilità del ricorso principale per tardività ai sensi dell’art. cui sono formulate censure nei confronti del listino regionale.

espressamente riferita e limitata alla parte del gravame principale in *ad opponendum* in relazione al disposto dell’art. 130 c.p.a.; eccezione via subordinata dalla difesa regionale e dalla difesa degli interventori l’ulteriore eccezione di irricevibilità del ricorso principale formulata in

ultimi eletti su base provinciale, secondo il criterio dei "resti".

5.3. Come si vede, non vi è un unico atto di proclamazione degli eletti dal quale far decorrere il termine di impugnazione – come lascerebbe supporre la (imprecisa) formulazione dell'art. 130 c.p.a. - ma tre atti distinti ed autonomi che si susseguono nel tempo, e l'ultimo dei quali non è adottato dall'ufficio centrale regionale, ma dagli uffici

assegnati, con il sistema dei "resti";

l'assegnazione alle varie liste provinciali dei seggi ancora non con la proclamazione degli eletti su base regionale nonché con la proclamazione del presidente della giunta regionale e si svolge dinanzi all'ufficio centrale regionale e si svolge dinanzi agli uffici provinciali circoscrizionali e si svolge davanti agli uffici provinciali circoscrizionali e si conclude con la proclamazione degli eletti su base provinciale con l'applicazione del metodo del quoziente intero;

la prima fase si svolge davanti agli uffici provinciali circoscrizionali e si conclude con la proclamazione degli eletti su base provinciale con la proclamazione del presidente della giunta regionale e si svolge dinanzi all'ufficio centrale regionale e si conclude con la proclamazione degli eletti su base regionale e si svolge davanti agli uffici provinciali circoscrizionali e si conclude con la proclamazione degli eletti su base provinciale con l'applicazione del metodo del quoziente intero;

autonomo atto di proclamazione degli eletti:

dall'art. 15 della L. 108/1968, ciascuna delle quali si conclude con un si susseguono l'una dopo l'altra secondo le precise scansioni delineate dal consiglio regionale si articola al suo interno in tre distinte fasi, le quali Si è esposto poc'anzi che il procedimento elettorale per il rinnovo del caso del procedimento elettorale per il rinnovo dei consigli regionali.

In realtà, come si è detto, così non è; o, quanto meno, così non è nel Inizierebbe a decorrere il termine decadenziale di impugnazione.

cumulativo, di proclamazione degli eletti (di tutti gli eletti), dal quale

20



provinciali circoscrizionali. Solo a questo punto il procedimento elettorale può ritenersi davvero concluso con la proclamazione integrale sia del presidente della giunta regionale che di *tutti* i consiglieri regionali; e poiché il termine di impugnazione decorre dalla "conclusione del procedimento elettorale", è dall'ultimo atto di proclamazione degli eletti che va fatto correttamente decorrere il termine di impugnazione.

5.4. Nel caso di specie, gli ultimi atti di proclamazione degli eletti sono stati adottati dagli uffici centrali circoscrizionali tra il 9 e il 10 giugno 2014. Assumendo, quindi, come termine ultimo di "conclusione del procedimento elettorale" quello del 10 giugno 2014, il ricorso proposto dalla cittadina eletttrice Borgarello è da ritenersi tempestivo perché depositato il 10 luglio 2014, quindi il trentesimo giorno successivo a quello di proclamazione degli eletti e di conclusione della procedura.

5.6. Né è possibile ritenere che l'atto di proclamazione degli eletti pronunciato dall'ufficio centrale regionale abbia una valenza *giuridica* maggiore di quelli adottati dagli uffici centrali circoscrizionali per il solo fatto di individuare il presidente della giunta regionale e i dieci consiglieri eletti sulla quota maggioritaria, creando conseguentemente i presupposti, ove necessario, per l'eventuale applicazione del premio di maggioranza e consentendo al presidente della regione di compiere i primi atti del proprio mandato. Certamente si tratta dell'atto di maggiore valenza *politica* della procedura elettorale, perché individua la coalizione vincente e cristallizza la composizione *politica* del consiglio regionale; ma *giuridicamente* esso ha la stessa valenza degli atti di

impugnazione.  
 5.7. Neppure appare condivisibile l'argomento difensivo degli interventori secondo cui l'individuazione dell'atto di proclamazione degli eletti da cui far decorrere il termine di impugnazione andrebbe operata in base "*criterio della lesività*", ossia indagando in relazione a quale dei tre atti di proclamazione degli eletti si sia prodotto in capo al ricorrente l'effetto lesivo derivante dalla illegittima ammissione delle liste contestate; il che, secondo gli interventori, condurrebbe necessariamente ad individuare tale atto in quello pronunciato dall'ufficio centrale regionale, dal momento che è questo l'atto che

impugnazione.  
 dell'art. 130 c.p.a., va fatto correttamente decorrere il termine di seggi agli aventi diritto; ed è quindi da tale momento che, ai sensi elettorale può dirsi conclusa con l'assegnazione di tutti i cinquanta base al sistema dei resti. Solo a questo punto la competizione centrali circoscrizionali assegnano gli ultimi seggi agli eventi diritto in valenza *politica* certamente inferiore) in quelli con i quali gli uffici procedura elettorale, perché questo va individuato (al di là della dall'ufficio centrale regionale non costituisce l'atto conclusivo della procedura elettorale, l'atto di proclamazione degli eletti pronunciato attiene alla decorrenza del termine di impugnazione degli atti della criterio prettamente proporzionale. Ma soprattutto, per ciò che laddove gli uffici provinciali proclamano i propri eletti secondo un proclamare gli eletti secondo un criterio prettamente maggioritario, provinciali, dai quali si differenzia per il solo fatto di individuare e proclamazione degli eletti adottati dagli uffici circoscrizionali

NO  
 Diritto  
 compare  
 compare  
 l'ufficio

In altre parole, il cittadino elettore non è legittimato a dolersi  
corpo elettorale e la composizione dell'organo elettivo.

che è genuino se e quando realizza la corrispondenza tra le scelte del  
valere in giudizio vizi che possano aver alterato il risultato elettorale,  
soggetti non direttamente interessati alla competizione elettorale a far  
sulla legalità del procedimento elettorale, a tal fine legittimando  
(dall'elettore), ma quella di assicurare un controllo sociale e diffuso  
la vittoria, a suon di sentenze, alla parte politica preferita  
della consultazione, nella speranza di sovvertirne l'esito consegnando  
cittadini elettori di dolersi in sede giurisdizionale dell'esito politico  
dell'azione popolare in materia elettorale non è quello di consentire ai  
L'interesse pubblico che sta a fondamento della proponibilità  
illegittimità.

atti prodromici della procedura elettorale, non presentino profili di  
tutelabile del cittadino elettore, se non nella misura in cui esso, o altri  
che tale atto non lede di per sé alcun interesse giuridicamente  
cristallizzati l'esito *politico* della consultazione elettorale, è anche vero  
proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio centrale regionale  
5.7.1. In primo luogo, se può anche convenirsi sul rilievo che l'atto di  
due concorrenti ragioni.


Ritene il collegio che l'argomento sia destituito di fondamento, per  
nomi dei consiglieri ai seggi assegnati alle liste con sistema dei resti.

rende già definitivamente nota la composizione "*politica e numerica*" del  
consiglio regionale, rendendo sostanzialmente irrilevante l'operazione  
conclusiva svolta dagli uffici provinciali di "*materiale abbinamento*" dei



dell'esito *politico* delle elezioni, ma dall'esito *illegittimo* delle stesse, sicché la lesività per il cittadino elettore non può essere correlata, *sic et simpliciter*, all'atto che abbia consacrato la coalizione vincente, ma all'atto che evidenzi profili di illegittimità.

5.7.2. In secondo luogo, e soprattutto, nel sistema processuale delineato dal legislatore con specifico riferimento al rito elettorale, la decorrenza del termine per proporre impugnazione non è affatto ancorata al criterio della lesività dell'atto impugnato – com'è invece la regola nel rito ordinario – bensì alla data di "*conclusione del procedimento elettorale*" (art. 130 c.p.a.); una previsione, quest'ultima, frutto di una precisa scelta di politica legislativa che, nell'intento di agevolare la rapida conclusione del procedimento elettorale, ha inteso posticipare il controllo giurisdizionale di legittimità sugli atti del procedimento elettorale alla conclusione della stessa, ad eccezione degli atti – ma non è questo il caso – immediatamente lesivi del "*diritto del ricorrente a partecipare alla competizione elettorale*", i quali, come detto, vanno impugnati nei tre giorni successivi alla loro adozione. In tutti gli altri casi, a garanzia del rapido svolgimento della consultazione elettorale, l'impugnazione degli atti della procedura è consentita soltanto alla conclusione della stessa, quando anche la loro lesività si sia manifestata in un momento antecedente. E poiché il procedimento elettorale non può dirsi concluso fino a quando non sia pronunciato l'ultimo atto di proclamazione degli eletti, che definisce la composizione nominativa del consiglio regionale con l'assegnazione degli ultimi seggi in base al sistema dei resti, è da quest'ultimo, pronunciato dagli uffici centrali

NO  


NO  


circoscrizionali, che va fatto decorrere il termine di impugnazione.

5.8. *In subordine, errore scusabile.*

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere, in via meramente ipotetica, dalle considerazioni sopra esposte, ritiene il collegio che sussisterebbero comunque i presupposti per la concessione alla parte ricorrente - che in via ruzionistica ne ha fatto richiesta - del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile di cui all'art. 37 del cod. proc. amm.

Dispone tale norma che *"Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto"*.

Nel caso in esame, l'esistenza di una *"oggettiva incertezza su una questione di diritto"* ditimente ai fini del giudicare è palesata dal fatto che, a fronte di una norma, l'art. 130 c.p.a., che correla l'inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione di atti del procedimento elettorale alla data di adozione *"dell'atto di proclamazione degli eletti"*, si pone la previsione dell'art. 15 della L. 108/1968 che, nel disciplinare il procedimento elettorale, individua, non uno, ma ben tre atti di proclamazione degli eletti, ingenerando confusione e inevitabili incertezze interpretative; incertezze interpretative di non agevole soluzione persino per chi sia dedito professionalmente all'esegesi giuridica, come dimostra, a ben vedere, la stessa complessità e sottigliezza delle argomentazioni difensive svolte dalla difesa degli interventori nella ricostruzione sistematica delle *"macro-fasi"* del procedimento elettorale e nell'individuazione del  *dies a quo* del termine

di impugnazione.

Né consente di pervenire a conclusioni diverse la circostanza che la ricorrente, che agisce in qualità di cittadina elettice, rivesta nel contempo la qualifica di consigliere provinciale, non potendosi presumere da tale qualifica il possesso di una competenza giuridica talmente sofisticata da dirimere, in termini di ragionevole certezza - e in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici - una questione interpretativa oggettivamente complessa, dipendente da un contesto normativo palesemente incoerente e contraddittorio.

5.9. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, ritiene il collegio che l'eccezione di tardività del ricorso principale formulata con riferimento all'art. 130 c.p.a. debba essere conclusivamente disattesa.

6. *Eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata attestazione di conformità all'originale della copia notificata a mezzo pec.*

Questa eccezione, formulata dalla difesa degli intervenuti *ad opponendum* Morello e litisconsorti, è palesemente infondata in fatto. Essa, infatti, si fonda sull'erroneo presupposto che il ricorso principale sia stato notificato mediante posta elettronica certificata; al contrario, esso è stato notificato nelle forme ordinarie mediante ufficiale giudiziario, come si evince dalle relazioni di notifica allegate alla copia notificata del ricorso depositata in giudizio.

L'eccezione va quindi disattesa.

7. *Eccezione di inammissibilità/irricevibilità dei ricorsi incidentali.*

7.1. E' fondata, invece, l'eccezione formulata dalla difesa regionale e

dalle difese degli intervenitori *ad opponendum* di inammissibilità e di irricevibilità dei ricorsi incidentali.

Se è pacifico che anche nel giudizio elettorale è ammissibile la proposizione di ricorsi incidentali, è però coessenziale a tale strumento processuale che esso venga proposto da soggetti "controinteressati", ossia da soggetti titolari dell'interesse, contrario a quello dedotto in giudizio dal ricorrente principale, a conservare il risultato elettorale, e come tale destinato a sorgere solo a seguito della notifica del gravame principale, il quale mira invece a vanificare quel risultato; ed è questa la ragione per cui il termine di proposizione del ricorso incidentale viene fatto decorrere dalla data di notifica (al controinteressato) del ricorso principale.

7.2. Nel caso di specie, invece, i ricorsi incidentali non sono stati proposti da soggetti "controinteressati", ma da soggetti dello stesso all'annullamento delle elezioni, ossia da soggetti portatori dello stesso identico interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente principale; e pertanto, trattandosi di ricorsi incidentali impropri o autonomi, overosia di ricorsi sostanzialmente principali, essi avrebbero dovuto essere proposti nel stesso termine previsto per la proposizione del ricorso principale, e cioè, alla stregua di tutto quanto sopra esposto, entro la data del 10 luglio 2014.

Invece, il ricorso "incidentale" proposto da Vercelli Francesco è stato portato alla notifica il 31 luglio 2014 e depositato il 1 agosto 2014, mentre il ricorso "incidentale" proposto da Passarelli Onorato e suoi litisconsorti è stato portato alla notifica il 20 settembre 2014 e

depositato il 6 ottobre 2014.

7.3. Entrambi i ricorsi sono pertanto inammissibili come "incidentali" perché proposti da soggetti cointeressati, e irricevibili come "principali" perché tardivi.

7.4. Né è possibile convertire in via interpretativa i predetti ricorsi in atti di intervento volontario di natura adesiva dipendente, dal momento che, secondo noti principi già condivisi da questo tribunale, nel processo amministrativo è inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* da parte di chi sia legittimato a proporre il ricorso giurisdizionale in via principale, posto che in tali ipotesi l'interveniente non fa valere un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione dei provvedimenti immediatamente lesivi, che può essere introdotto solo mediante proposizione di ricorso principale nei termini decadenziali (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 6223; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3252; Consiglio di Stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1445; T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 luglio 2010, n. 3136).

Alla stregua di tali considerazioni, i ricorsi incidentali vanno dichiarati inammissibili.

8. Eccezione di inammissibilità delle censure formulate complessivamente nei confronti della lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente" per mancato superamento della prova di resistenza.

8.1. L'eccezione è stata formulata dalla difesa degli interventori Accossato e Lisconsorti sul presupposto che, una volta dichiarata l'irricevibilità per tardività delle censure sollevate dalla ricorrente

principale nei confronti del listino regionale e l'ammmissibilità di entrambi i ricorsi incidentali, le residue censure dedotte col ricorso principale nei confronti della lista provinciale di Torino del PD non sarebbero più sorrette dal necessario interesse, dal momento che il numero di firme asseritamente affette da irregolarità o da falsità (67) sarebbe insufficiente a compromettere il raggiungimento della soglia minima di sottoscrizioni richiesta dalla legge per la valida presentazione della lista, giacché, anche in caso di accoglimento delle censure, resterebbero comunque valide 1.142 firme rispetto alle 1.000 richieste (1.209 - 67 = 1.142).

8.2. L'eccezione è infondata.

Essa, infatti, si fonda sull'erroneo presupposto che le censure formulate nel ricorso principale nei confronti della lista regionale non siano esaminabili perché tardive. Al contrario, come si è detto, il ricorso principale è da reputarsi tempestivo in ogni sua parte, e da ciò consegue che ai fini della valutazione della prova di resistenza è necessario tener conto anche delle firme contestate nel listino regionale.

Non è invece possibile considerare partitamente la lista provinciale di Torino del PD come entità autonoma dal listino regionale, dal momento che il collegamento reciproco della lista regionale con quelle provinciali, sancito dall'art. 1 comma 3 della L. n. 43/1995, fa sì che laddove dovesse cadere la lista regionale per insufficienza di firme valide, cadrebbero di riflesso anche quelle provinciali ad essa collegate, quando anche, per ipotesi, esse fossero sorrette da un

53, "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste [dalla normativa in materia elettorale] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice

9.2. La censura, osserva il collegio, non può essere condivisa. presidente di circoscrizione o di consigliere provinciale. consigliere comunale, di vice presidente di circoscrizione, di medesima lista, utilizzando le proprie qualifiche (a seconda dei casi) di vantaggio politico e patrimoniale, da soggetti candidati nella autenticare in conflitto di interessi, e al fine di trarne un indebito e alle due liste proporzionali di Torino per il fatto di essere state firme di cittadini sottoscrittori alligate alla lista maggioritaria regionale 9.1. Con tale censura la ricorrente ha eccepito l'invalidità di numerose (conflicto di interessi).

9. Primo motivo del ricorso principale (dichiarazioni di autenticazione in nei limiti di quelle esaminabili allo stato degli atti. ad esaminare il merito delle censure dedotte con il ricorso principale, l'ammmissibilità dei ricorsi incidentali. Si può a questo punto passare l'ammmissibilità e la tempestività del ricorso principale e 8.3. Le considerazioni fin qui svolte hanno condotto ad accertare L'eccezione in esame va quindi disattesa. numero di firme valide superiore alla soglia di legge.

*Presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che cominchino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”;*

9.2.2. La disposizione, nel testo derivante dalle modifiche introdotte con la legge 30 aprile 1999, n. 120, intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso da questo Tribunale, la disposizione in esame, per il suo carattere speciale e per la sua particolare finalità, si applica in tutte le ipotesi di sottoscrizione di liste di candidati nello stesso ente locale di appartenenza del consigliere che autentica la sottoscrizione, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia interesse specifico alla presentazione della lista.

9.2.3. La norma speciale sul procedimento elettorale, in questa parte, è destinata a prevalere anche sulla previsione contenuta nell'articolo 78 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, riguardante l'obbligo di astensione del consigliere comunale. In caso contrario, infatti, la norma finirebbe per non avere alcuna applicazione, dal momento che essa riguarderebbe in linea di massima situazioni in cui l'interesse del consigliere potrebbe assumere un rilievo determinante.

In tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4451; Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2008 n. 2526; Cons. Stato, sez.



Del resto, il rigetto nel merito della censura proposta dalla parte ricorrente costituisce, a ben guardare, la miglior forma di reintegrazione dell'interesse morale dedotto dalla difesa regionale con l'istanza qui in esame; istanza che, per le ragioni appena esposte, va

conseguire l'accoglimento della censura. Nel caso di specie, le espressioni censurate dalla difesa regionale non sembrano animate da intenti gratuitamente denigratori o calunniosi della parte ricorrente, quanto piuttosto dal proposito di avvalorare ulteriormente la fondatezza della censura proposta, evidenziandone i possibili riflessi penali. Non, quindi, un abuso del diritto di difesa, ma uno strumento dialettico legittimamente (anche se inutilmente, nel caso di specie) utilizzato per indirizzare la decisione del giudice e

dall'esclusivo intento di offendere la controparte o i suoi difensori. Frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato talune frasi da scatti difensivi, in quanto ritenute offensive, è che tali Il presupposto perché il giudice possa disporre la cancellazione di secondo capoverso e di quella contenuta nel quinto capoverso ("integrando le condotte degli indicatori il reato di cui all'art. 323").

9.2.4. Va altresì respinta l'istanza formulata dalla difesa regionale ai sensi dell'art. 89 c.p.a. di cancellazione di talune frasi formulate dalla ricorrente nel contesto del motivo di ricorso qui in esame, e segnatamente di quelle contenute nel "titolo" del motivo ("e per cui versano in condizione di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p."), dell'intero

Alla luce di tali considerazioni, la censura in esame va disattesa.

V, 31 maggio 2007 n. 2817.

L'argomentazione della ricorrente si fonda sul presupposto che il presidente della regione sia anch'egli un consigliere regionale e concorra, pertanto, alla determinazione del numero complessivo di consiglieri regionali sul quale operare il computo delle quote (1/5 e 4/5) da ripartire rispettivamente su base regionale e su base

10.2. La censura non può essere condivisa.

sottratto 1 consigliere alla quota proporzionale. computo su 50 consiglieri soltanto, la regione avrebbe indebitamente arrotondamento all'unità inferiore); secondo la ricorrente, operando il superiore) e 10 consiglieri nel maggioritario (10,2 con 41 consiglieri nel proporzionale (40,8 con arrotondamento all'unità prendendo come base numerica 51 consiglieri, e quindi assegnando consigliere regionale, la ripartizione avrebbe dovuto essere fatta momento che il presidente della giunta regionale è anch'esso un alla quota maggioritaria e 40 a quella proporzionale; invece, dal presidente della giunta regionale, e quindi assegnando 10 consiglieri effettuata sulla base numerica di 50 consiglieri, non computando il tra la quota maggioritaria (1/5) e quella proporzionale (4/5) è stata 10.1. Ha osservato la ricorrente che la ripartizione dei seggi consiliari *10. Quinto motivo (ripartizione dei seggi consiliari).*

ripartizione dei seggi elettorali. il quinto motivo, in relazione all'asserita illegittimità del decreto di il terzo e il quarto motivo, è opportuno esaminare quelle dedotte con 9.2.5. Tralasciando per il momento le censure dedotte con il secondo, quindi respinta.

provinciale.  
Tale presupposto è però infondato.

L'art. 1 della L. n. 43/1995 dispone che le quote dei quattro quinti e di un quinto dei consiglieri regionali da eleggere rispettivamente su base provinciale (con sistema proporzionale) e su base regionale (con sistema maggioritario) vanno computate sul numero dei consiglieri "assegnati a ciascuna regione".

Il numero di consiglieri "assegnato" a ciascun a regione è stato stabilito dalla legge statale.

In particolare, l'art. 14 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148) ha previsto che le regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, provvedessero entro i sei mesi successivi ad adattare i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri, tra cui "a) *previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, sia uguale o inferiore a (...) 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti (...)*".

La Regione Piemonte ha adeguato il proprio Statuto a tale previsione, e mentre in passato il numero di consiglieri era fissato in "sessanta", attualmente è stato ridotto a "cinquanta" (art. 17, comma 1 Statuto vigente).

E' dunque su questo numero, corrispondente a quello massimo "assegnato" per legge alla Regione Piemonte, che, in ossequio a quanto previsto dal citato art. 1 L. n. 43/1995, vanno computate le quote dei consiglieri da eleggere rispettivamente su base maggioritaria (1/5, pari

a 10 unità) e su base proporzionale (4/5, pari a 40 unità).

Il presidente della giunta regionale, pur essendo un componente del consiglio regionale (come si evince dall'art. 17 dello statuto regionale, secondo cui *"Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquantia consiglieri"*), non è tuttavia egli stesso un consigliere regionale, perché viene eletto direttamente dal popolo alla carica di presidente della regione, ancorché *"contestualmente all'elezione del consiglio regionale di cui è componente"* (art. 50 statuto).

Si tratta di due organi distinti, che soggiacciono a procedimenti elettorali diversi benché contestuali, e che dopo la propria elezione concorrono a comporre il consiglio comunale, nel quale rifulgono mantenendo ciascuno la propria identità e la propria autonomia. E' quindi giuridicamente errato inferire dalla qualità di *"componente"* del consiglio regionale la conseguenza che il presidente della regione rivesta la carica di consigliere regionale, e come tale vada computato nel novero dei consiglieri eleggibili.

In senso analogo a tali conclusioni è stato affermato (TAR Basilicata, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 599) che *"Il Presidente della Giunta regionale, anche se fa parte del consiglio regionale, non riveste la carica di consigliere regionale (...). Il candidato alla Presidenza della Giunta Regionale va escluso dall'ambito del numero dei Consiglieri da eleggere. Ed infatti, anche l'art. 1, commi 2 e 3 L. n. 43/1995 statuisce che sia i quattro quinti dei Consiglieri Regionali, da eleggere con il sistema proporzionale, sia il restante quinto, da eleggere con il sistema maggioritario, vanno determinati tra i "Consiglieri assegnati a ciascuna*

11.3 Il *terzo* e il *quarto motivo* atengono alla dedotta falsità di diverse firme di presentatori di lista, di dichiarazioni di autenticazione e di dichiarazioni di accettazione delle candidature, profili sui quali pende

11.2. In particolare, l'esame del *secondo motivo* (irregolarità delle autentiche) presuppone l'esame degli atti di presentazione delle liste contestate, sia al fine di valutare la sussistenza delle dedotte irregolarità, sia al fine di valutare l'incidenza numerica delle eventuali sottoscrizioni inficiate dalla dedotte irregolarità sul numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste contestate, e quindi nell'ottica di valutare il superamento della c.d. prova di resistenza, valutazione da compiersi unitamente all'accertamento della consistenza numerica delle falsità dedotte con il *terzo* e *quarto* motivo.

11.1. L'esame del *secondo*, *terzo* e *quarto* motivo del ricorso principale deve essere necessariamente rinviato all'esito dell'indagine penale tuttora in corso da parte della Procura della Repubblica di Torino e all'avvenuto dissequestro degli atti della procedura elettorale non ancora potuti acquisire al presente giudizio.

11. *Secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale.*  
 Alla luce di tali considerazioni, la censura dedotta con il *quinto* motivo del ricorso principale va conclusivamente respinta.

eletto dalla base elettorale regionale";  
*advivandum*, anche il Presidente della Giunta Regionale che viene come erroneamente ritenuto dai ricorrenti e dagli interventori *ad* Regione", e per ciò nel relativo computo non può essere compreso,

dal luglio 2014, ed è attualmente in fase di avanzato svolgimento, un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Torino. Tali censure sono state dedotte in modo sufficientemente analitico dalla ritorsione con l'indicazione degli atti impugnati, dei vizi denunciati, dei moduli contestati e, in un caso particolare, (rilevante secondo il collegio) con l'indicazione del nominativo dell'ufficiale autenticatore ( "Consigliere Provinciale di Torino Pasquale Valente", del numero minimo di sottoscrizioni che questi avrebbe falsamente autenticato ( "almeno 329", nonché del luogo e del giorno in cui ciò sarebbe accaduto (a "Torino", il "24 maggio 2014").

Al riguardo, non possono essere condivise le eccezioni formulate dalla difesa avversarie di inammissibilità delle censure per la genericità dei vizi dedotti, atteso che nella materia elettorale il principio di specificazione dei motivi e il principio dell'onere della prova sono notoriamente attenuati rispetto all'ordinario processo amministrativo. In particolare, nel giudizio elettorale è riconosciuto un minor rigore nell'accertamento del rispetto dell'onere di fornire un principio di prova proprio di tutti i processi amministrativi, muovendo dalla presa d'atto della situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il soggetto, e in modo particolare il cittadino elettore, che ha interesse ad aggredire operazioni elettorali illegittime, e tenendo conto dell'indebitabile esigenza di assicurare, tuttavia, l'effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli art. 24 e 113 della Costituzione. Tale considerazione, secondo la giurisprudenza, deve condurre ad affermare l'ammissibilità di censure parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata

La presente  
 è stata  
 comunicata  
 al  
 giudice  
 di  
 pace  
 di  
 Torino  
 il  
 24  
 maggio  
 2014

individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima. In caso contrario l'attenuazione dell'onere probatorio nel processo amministrativo elettorale risulterebbe priva di concreta incidenza, e si risolverebbe in una sterile dichiarazione di intenti (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 817).

11.3.1. Ciò posto, osserva il collegio che la disamina delle predette censure presuppone che se ne valuti preliminarmente l'ammissibilità in relazione al superamento della cosiddetta prova di resistenza. E' noto, infatti, che nel giudizio elettorale il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento di atti della procedura se l'illegittimità denunciata non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.

Nel caso di specie, il principio della prova di resistenza impone di indagare se il numero delle firme contestate dalla ricorrente, siccome asseritamente viziate da irregolarità o da falsità, sarebbe idoneo, in caso di accoglimento delle censure, a ridurre il numero di firme valide al di sotto di quello richiesto dalla legge ai fini dell'ammissione delle liste alla competizione elettorale.

11.3.2. Ai fini di tale indagine, è opportuno rammentare che la lista regionale "Chiamiamo Presidente" è stata ammessa alla competizione con un numero di sottoscrizioni valide di 2.292 (su

11.3.4. Allo stato degli atti, tuttavia, questa verifica non è possibile, non essendo ancora state acquisite agli atti del giudizio (perché sottoposte a sequestro penale) le copie autentiche degli atti di raccolta delle firme contestate dalla ricorrente. Dovranno essere inoltre acquisiti agli atti del processo tutti i moduli di raccolta delle firme sottoscritte in data 24 maggio a Torino dal consigliere provinciale Pasquale Valente e fatte oggetto di una specifica censura (di falsità) della ricorrente: censura che, già allo stato degli atti, può dirsi

11.3.3. L'indagine relativa al superamento della prova di resistenza appare rilevante in modo particolare in relazione alle firme afferenti alla lista regionale, dal momento che l'indissolubile legame che, ai sensi di legge (art. 1 comma 3 L. n. 43/1995), lega questa lista a quelle provinciali ad essa collegate, fa sì che, laddove la prima dovesse risultare illegittimamente ammessa alla competizione elettorale, anche le altre ne seguirebbero la stessa sorte, con inevitabile integrale stravolgimento dell'esito elettorale.

1.750 necessarie), con uno scarto positivo di 542 sottoscrizioni; la lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente", con un numero di sottoscrizioni valide di 1.209 (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di 209 sottoscrizioni; la lista provinciale di Torino "Chiamparino per il Piemonte" (c.d. Monviso), con 1.112 sottoscrizioni valide (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di 112 sottoscrizioni; e la lista provinciale di Cuneo "PD - Chiamparino Presidente", con 1.030 sottoscrizioni valide (su 875 necessarie), con uno scarto positivo di 155 sottoscrizioni.



sostenuta quanto meno da un principio di prova alla luce delle stesse sconcertanti dichiarazioni rese dal diretto interessato agli organi di stampa e versate agli atti del presente giudizio. Sul punto, il collegio si riserva di disporre un'integrazione istruttoria ad avvenuto dissequestro degli atti elettorali.

11.3.5. Con il dissequestro degli atti elettorali e la conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Torino si renderà possibile per il collegio valutare il superamento o meno della prova di resistenza e, conseguentemente, l'ammissibilità e la rilevanza della querela di falso dedotta dalla parte ricorrente, in relazione all'esatta consistenza numerica delle firme complessivamente contestate dalla ricorrente e alla verosimiglianza dei vizi dedotti, da valutarsi anche con riferimento agli esiti degli accertamenti svolti dall'autorità inquirente penale.

12. Allo stato, pertanto, è necessario rinviare ad altra udienza la trattazione delle censure dedotte con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, in attesa della conclusione delle indagini preliminari e del dissequestro del materiale elettorale, riservando all'esito ogni valutazione in merito alla ammissibilità e alla rilevanza della querela di falso dedotta dalla parte ricorrente.

13. Le spese di lite saranno regolate con la sentenza che definirà il giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), decidendo parzialmente sui ricorsi, principale ed incidentali,

indicati in epigrafe:

a) respinge le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibili i ricorsi incidentali;

c) pronunciandosi nel merito del ricorso principale:

- respinge le censure dedotte con il primo e con il quinto motivo;

- dispone la prosecuzione del giudizio per la disamina delle residue censure dedotte con il secondo motivo (in ordine all'accertamento delle asserite irregolarità delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di lista), nonché con il terzo e il quarto motivo (in ordine all'accertamento delle asserite falsità delle sottoscrizioni dei presentatori di lista, delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni), all'esito della conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Torino e all'avvenuto dissequestro degli atti della procedura elettorale già richiesti agli uffici elettorali, ma non ancora potuti acquisire al presente giudizio;

- a tal fine, rinvia per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 9 luglio 2015;

- rinvia, allo stato, ogni valutazione in ordine alla ammissibilità e alla rilevanza della querela di falso dedotta dalla parte ricorrente;

d) rinvia alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;

e) manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza alla Giunta Regionale e al Prefetto di Torino, per gli adempimenti di cui all'art. 130 comma 8 del D. Lgs. 2 luglio 2010



*Balmonelli*  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

II  
25 FEB. 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:  
Lanfranco Balucani, Presidente  
Ofelia Fratamico, Primo Referendario  
Alberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

n. 104.

